



SENT. N° 14507/08  
REP. N° 11612/08

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

N. Reg. 60096 04  
ANNO 2008

**Sezione tredicesima civile**

**IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**, composta dal signor  
magistrato

Dott. G.GALLI Giudice

Visto l'art. 281 c.p.c. quinquies

Vista le comparse conclusionali

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 60096/2004 promossa da:  
sig.ra [REDACTED] rappresentata e difesa dall'avv.

Ferrario Paolo G., con studio legale in via Pietro Mascagni n.33, in Milano;

ATTORE OPPONENTE

Contro

[REDACTED], in persona  
dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Correale  
Eugenio, con studio legale in via Hajech n.10, in Milano;

CONVENUTO OPPOSTO

A.L.

in punto a: opposizione a decreto ingiuntivo

### FATTO e DIRITTO

Dato atto che con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.19570/04 r.g.21223/04, notificato in data 30.07.2004 a mezzo dell'ufficiale giudiziario, l'attore opponente conveniva in giudizio il Condominio di [REDACTED] [REDACTED] (Condominio) per sentir revocare il decreto ingiuntivo, essendo indeterminati gli importi ingiunti;

Considerato che il difensore dell'attore opponente ritiene che gli importi reclamati non sono dovuti, dichiarando altresì la prescrizione degli eventuali crediti del Condominio maturati per le gestioni decorrenti dall'anno 1992 all'anno 1999;

Rilevato che il difensore dell'attore opponente chiede altresì in via subordinata di ridurre all'equo e al giusto gli importi che risultassero dovuti dall'attore opponente;

Considerato che il difensore dell'attore opponente sottolinea che il proprio assistito ha provveduto al pagamento degli importi dovuti ed ora reclamati dal Condominio con l'effettuazione da parte di terzi bonifici, che sono agli atti del fascicolo;

Rilevato che il difensore dell'attore opponente evidenzia che l'effettuazione dei pagamenti è dimostrata tramite documentazione bancaria e che è l'amministrazione condominiale che non ha effettuato la giusta registrazione;

Considerato che il difensore dell'attore sottolinea che l'amministratore ha effettuato una omissione di registrazione contabile;

Dato atto che il difensore dell'attore opponente evidenzia che sussiste prescrizione e non sussiste agli atti del fascicolo nessuna documentazione interruttiva della prescrizione;

Rilevato che il Tribunale di Milano con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 19570/04 r.g. 21223/04 ingiungeva alla sig.ra [REDACTED]

[REDACTED] di pagare a favore del Condominio la somma di 8.548,40euro , oltre interessi legali dalla scadenza al saldo , oltre spese della procedura;

Considerato che il difensore dell'attore opponente evidenzia che non risulta alcuna richiesta interruttiva della prescrizione per quanto riguarda le annualità di spese per la gestione del Condominio dal 1992 all'anno 1999;

Considerato che il difensore del convenuto opposto sottolinea che l'attore opponente aveva provveduto a versare unicamente la 1° rata preventivo 2004 pari a 192,00euro ed era così debitrice della somma di 8.356,40euro;

Considerato che il difensore del Condominio evidenzia che la morosità dell'attore opponente è cronica, persistendo da moltissimi anni e che l'inadempienza della opponente aveva comportato enormi aggravii per gli altri condomini; il difensore del Condominio sottolinea che la contabilità del Condominio è chiara, i conteggi sono un po' troppo analitici, lunghi, ma la sequela dei numeri è lunga per colpa dell'attore opponente;

Rilevato che il difensore del Condominio sottolinea che il CTU ha confermato integralmente la correttezza dei dati contabili esposti dal Condominio; il CTU ha rimarcato che sussiste il credito dedotto in sede

monitoria e che sussistono e meritano conferma tutti i movimenti contabili che l'amministratore ha elencato costantemente;

La memoria conclusionale del convenuto opposto è fondata. L'art. 2948 c.c. n.4, ai fini dell'applicazione della prescrizione per i pagamenti periodici dovuti dal condomino, riguarda le spese di manutenzione ordinaria, le spese ordinarie (in tal senso Cass. Civ. n.12596 del 2002 sez.II); dai bollettini di pagamento depositati agli atti del fascicolo risultano pagamenti effettuati tutti per spese straordinarie anno 1993, la prescrizione quinquennale non sussiste; La CTU è assorbita in motivazione.

La sentenza è esecutiva per legge.

Le spese seguono la soccombenza.


### P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così decide:

- 1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 19570/04 r.g. 21223/04, immediatamente esecutivo.
- 2) Condanna l'attore opponente alla rifusione delle spese legali nei confronti del convenuto opposto, che liquida in 3.000,00euro, oltre iva e cpa.
- 3) Condanna l'attore opponente al pagamento delle spese di CTU, che liquida in 843,23euro;
- 4) Sentenza esecutiva.

Così deciso in Milano, 05.12.2008

IL GIUDICE



Sezione XIII Civ.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....